

Determinazione n. 19/2000**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 22 febbraio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'Istituto nazionale della nutrizione è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere dottor Giovanni Piscitelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1997 e 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi corredati - delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1997 e 1998 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Giovanni Piscitelli

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE (INN), ora ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE (INRAN) PER GLI ESERCIZI 1997-1998.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Aggiornamento del quadro normativo. - 3. Struttura organica e personale: *a)* organi istituzionali - *b)* personale - *c)* trattamento di fine rapporto - *d)* amministrazione - *e)* vigilanza e controllo. - 4. Attività istituzionale: *a)* premessa - *b)* ricerca - *c)* partecipazione a congressi, convegni e seminari - *d)* attività didattica - *e)* attività diverse. - 5. Gestione finanziaria: *a)* entrate - *b)* uscite - *c)* gestione residui - *d)* conto economico - *e)* conto patrimoniale - *f)* situazione amministrativa. - 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in base all'art.12 della legge n°259/1958 nonché all'art. 3 della legge n°20/1994 sulla gestione svolta negli esercizi 1997 e 1998 dall'Istituto Nazionale della Nutrizione-I.N.N.-(ora Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione-INRAN), ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. In precedenza ha riferito fino a tutto l'esercizio 1988 (in atti parlamentari, Senato della Repubblica, Doc.XV n°147 del 31.7.1990), sugli esercizi 1989-1994 (Senato della Repubblica, XII legislatura, doc.78) e sugli esercizi 1995-1996 (in atti parlamentari, Senato della Repubblica, XIII Legislatura, doc. XV, n. 145).

2. Aggiornamento del quadro normativo

Nel corso dei due esercizi presi in esame il quadro normativo è rimasto invariato rispetto a quanto già esposto nelle precedenti relazioni, alle quali si ri-

manda per più ampi riferimenti (cfr., in particolare, pag.9 e segg. rel. 1995/96, in atti Senato della Repubblica, XIII L., doc. XV, n.145 citato).Mutamenti sono stati, invece, apportati dal decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999.Per completezza di esposizione, si ricorda che l'ente, istituito nel 1936 per condurre studi e ricerche nel campo della scienza dell'alimentazione per realizzare, negli anni di diffusa povertà per la popolazione italiana, un modello di nutrizione sana e sufficiente attraverso l'utilizzazione ottimale delle risorse agricole, divenne, ad opera della legge n° 199 del 1958, istituto autonomo di ricerca a carattere nazionale sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, per il quale operò, principalmente, come strumento tecnico scientifico per la politica di soddisfacimento dei fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici e meno abbienti.Successivamente, superata la fase dell'insufficienza alimentare, rivolse la sua attività allo studio, alla ricerca ed alla diffusione di un modello nutrizionale sano ed alla individuazione di comportamenti alimentari nocivi alla salute.

Venne assoggettato al controllo della Corte dei conti con d.P.R. 13 giugno 1964.

Conservò tale posizione anche dopo il trasferimento delle funzioni in materia di alimentazione dallo Stato alle regioni.Venne inserito nell'elenco degli enti scientifici, di ricerca e di sperimentazione di cui al VI° gruppo della tabella b allegata alla legge n°70/1975 e, con d.P.C.M. 5 marzo 1979, in quello degli enti pubblici non economici.

Nel 1993 il Parlamento esprime l'esigenza di una nuova revisione dell'INN e della sua stessa collocazione

con le leggi 4 dicembre 1993, n. 491 (art.6.1) e 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 1, punto 35), conferendo apposita delega all'Esecutivo, da attuarsi nel quadro del riordinamento degli enti pubblici non economici, in generale, e di quelli sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste, in particolare. Ma il Governo non ritenne di avvalersi delle suddette deleghe e, con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n°143, lo inserì tra gli enti da riconsiderare nell'ambito più generale del riordino e del decentramento della P.A., ed in particolare nel quadro del conferimento alle regioni delle funzioni in materia di agricoltura e pesca e dell'istituzione del servizio statale delle politiche agricole e del relativo Ministero. In tale quadro il predetto decreto legislativo prevedeva che l'intero settore della ricerca e della sperimentazione svolta da istituti e laboratori nazionali già sottoposti alla vigilanza del cessato Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, venisse riorganizzato mediante la soppressione, l'accorpamento, il riordinamento e la trasformazione dei singoli enti, da attuarsi con decreti legislativi, da emanare ai sensi della legge n°59 del 15 marzo 1997, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il decreto legislativo n. 454 del 1999, sopra menzionato, emanato in forza di detta delega, più volte prorogata, inquadra il riordino dell'INN nell'ambito dell'intero settore della ricerca in agricoltura, il quale, nelle sue linee essenziali, consiste nell'istituzione del Consiglio per la ricerca in agricoltura, nel quale vengono raggruppati, quali proprie

articolazioni territoriali, tutti gli istituti scientifici e tecnologici di cui, al d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306 e numerosi altri elencati nell'allegato I (tra i quali non è presente l'INN).

Quanto all'Ente di cui si riferisce, la nuova normativa ne ha conservata la collocazione tradizionale alle dipendenze del Ministero per le politiche agricole e forestali, ma ne ha innovato l'ordinamento e modificato la denominazione in quella di "Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione-INRAN-".

L'innovazione, tuttavia, nonostante talune espressioni, quali "L'Istituto subentra in tutti i diritti...dell'Inn", non ne ha operato l'estinzione con la correlativa istituzione, in sua vece, di un nuovo ente con diritto di successione universale, ma, più semplicemente, ne ha aggiornato l'ordinamento (come, del resto, lo stesso testo normativo riconosce "...l'Istituto è trasformato..") per ciò che attiene ai compiti ed alle funzioni e, con essi, anche la denominazione, per renderli più aderenti alle nuove e più diffuse esigenze della nutrizione, del resto già da tempo avvertite, e per allinearli alle direttive della Unione Europea.

Le funzioni di base, sostanzialmente, rimangono quelle tradizionalmente svolte di ricerca nel settore dell'alimentazione; l'innovazione riguarda piuttosto il campo di azione e le finalità di essa, che viene più decisamente indirizzata verso la qualità e la sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, l'impiego delle applicazioni biotecnologiche e, in buona sostanza, la tutela del consumatore, con l'obiettivo finale della prevenzione dalle malattie derivanti da errati comporta-

menti alimentari, da attuare mediante apposita attività educativa e la diffusione diretta di tabelle dietetiche e di notizie afferenti i valori nutrizionali di determinati prodotti dell'agricoltura; a queste si aggiunge anche l'autorizzazione ad eseguire, a pagamento, studi, ricerche e consulenze anche per conto di altri soggetti (in origine limitati soltanto a favore del Ministero dell'Agricoltura), pubblici o privati (art.15, lett.e), che viene a legalizzare una pratica già da tempo seguita.

In definitiva, l'aggiornamento normativo ha avuto per scopo il potenziamento dell'attività operativa in una più complessiva visione della materia oggetto di ricerca, in conformità alle direttive dell'Unione Europea ed alle nuove esigenze dell'economia nazionale.

3-Struttura organica e personale

a.-Organi istituzionali

Venuto a scadenza il 28 ottobre 1997 il mandato degli amministratori, il Ministro per le Politiche Agricole, con decreto 14 novembre successivo, in considerazione che l'Istituto rientrava tra gli enti soggetti a rioridino a norma del decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, lo ha assoggettato a gestione commissariale, affidata allo stesso presidente uscente. Il commissariamento è apparso all'Organo governativo la forma più idonea, sul piano operativo, per l'attuazione della fase di passaggio alla nuova struttura. Tale condizione, pur giustificata secondo il Ministero vigilante, è destinata ora a cessare, anche perché le disposizio-

ni finali e transitorie (art.17) del citato decreto legislativo n. 454 del 1999 prevedono espressamente la costituzione degli organi secondo le nuove disposizioni entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore.

b.-personale

Come già accennato nella precedente relazione, il Comitato Direttivo, con atto del 4 novembre 1997, ha deliberato la rideterminazione dell'organico prescritta dall'art.1.8 della legge n.549 del 1995, fissando la dotazione in 164 unità (43 amministrativi; 10 tecnici; 111 di ricerca), concordata con le autorità governative di vigilanza sulla base dei carichi di lavoro rilevati secondo la metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il personale in servizio, tuttavia, è rimasto al di sotto della dotazione assegnata: 137 unità nel 1997 e 140 nel 1998, tra le quali, rispettivamente, 8 e 14 assunte con contratti a tempo determinato ex art.23 del d.P.R. n.171/1991. Il maggior numero dei contratti stipulati nel secondo anno è dovuto all'aumentata commissione di progetti di ricerca ed al pensionamento di tre ricercatori di ruolo per limiti di età.

Anche per gli anni 1997 e 1998 l'Istituto ha predisposto ed inviato alle competenti autorità il conto annuale delle spese sostenute per il personale, accompagnando il medesimo con apposita relazione circa i risultati della gestione riferiti agli obiettivi istituzionali. Da esso è stato ricavato il prospetto che segue, nel quale viene evidenziata, più in dettaglio, la consistenza al 31 dicembre 1998, il costo globale e quello analitico di ciascun anno. La spesa pagata in conto competenza è stata, rispettivamente di lire

9.386 milioni (+2,2%) e di 10.900 milioni (+15,8%). Sull'incremento verificatosi nel 1998 ha inciso l'applicazione del contratto nazionale di lavoro del comparto ricerca, che ha comportato una maggiore spesa di 2.400 milioni (+15,6%), della quale 1000 milioni per arretrati 1997. Il costo unitario medio è stato di £ 68.528.740, nel 1997 e di £ 77.650.698, nel 1998.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE dell'INN al 31 dicembre 1998

<u>Livello e profilo prof.</u>	<u>Dot.organica</u>	<u>In servizio</u>	<u>Vacanze</u>	<u>Assunti a contr</u>
I Dirigente ricerca	5	4	1	
Dirigente tecnologo	1	-	1	
II Primo ricercatore	15	10	5	
Primo tecnologo	2	1	1	
Dirigente 1 fascia *	1	-	1	
III Ricercatore	23	22	1	8
Tecnologo	9	7	2	3
Dirigente *	1	1	-	
IV Collab.tecn. E.R.	10	10	-	
Funz. di Amm.ne	5	5	-	
V Collab.tecn. E.R.	14	11	3	
Funz. di Amm.ne	2	2	-	
Coll. di Amm.ne	3	1	2	
VI Collab.tecn.E.R.	14	9	5	3
Operatore tec.	4	4	-	
Collab. di Amm.ne	5	5	-	
VII Operatore tecn.	6	3	3	
Operatore di Amm.ne	5	5	-	
Collab. di Amm.ne	4	-	4	
VIII Ausiliario tecn.	2	-	2	
Operatore tecn.	8	6	2	
Operatore di Amm.ne	7	6	1	
IX Ausiliario tecnico	3	3	-	
Operatore di Amm.ne	11	8	3	
X Ausiliario tecn.	4	1	3	
	164	124	40	14 (**)

*confluiti nell'unica qualifica di Dirigente ai sensi del decreto leg.vo n. 29/1993.

**a queste vanno aggiunte altre due unità assunte a t.i. con contratto di diritto privato:vedere prospetto successivo.